



## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 152 – dicembre 2023

### INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

### 1. Sezioni Unite.

#### Sentenze

[www.dirittodidifesa.eu](http://www.dirittodidifesa.eu)

[segreteria@dirittodidifesa.eu](mailto:segreteria@dirittodidifesa.eu)

[Sez. un., sent. n. 49686 del 13 luglio 2023 \(dep. 13 dicembre 2023\), n. 49686, Presidente Cassano, Relatore Aceto.](#)

**Leggi speciali - Reato - Omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza - Delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26 - Configurabilità - Condizioni.**

Le Sezioni unite, pronunciandosi sul quesito avanzato dalla Sezione terza penale della Cassazione, afferente all'ambito applicativo della fattispecie di omesse o false informazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, hanno affermato che «le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge».

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità o meno di attribuire rilevanza penale alla condotta decettiva esclusivamente nei casi in cui il soggetto abbia agito al fine di ottenere “indebitamente” un beneficio che altrimenti risulterebbe non dovuto, non sussistendo le condizioni per l'erogazione dello stesso.

In base ad un primo orientamento ermeneutico, formatosi a seguito della sopra citata novella del 2019, infatti, la fattispecie di cui all'art. 7, primo comma, d.l. n. 4 del 2019 deve ritenersi integrata a prescindere dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. Quindi anche nell'ipotesi in cui il mendacio non incida sul diritto a ottenere il reddito di cittadinanza, o sull'ammontare del medesimo. Diritto sussistente in capo al richiedente (cfr. Cass., Sez. III pen., 24 settembre 2021, n. 5309; Sez. III pen., 21 aprile 2021, n. 33808; Sez. III pen., 9 settembre 2021, n. 33431; Sez. II pen., 5 novembre 2020, n. 2402 e Sez. III pen., 25 ottobre 2019, n. 5289, in *C.E.D. Cass.* n. 278573). Ciò in ragione del fatto che la base fondante della disciplina sanzionatoria in questione si rinviene in un principio antielusivo, ex art. 53 Cost. che si risolve in un dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico (Cass., Sez. III, 25 ottobre 2019, n. 5289, cit.). Tale da determinare la punibilità del mendacio o della reticenza. Vieppiù che raffrontando la fattispecie incriminatrice *de qua* e quella di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, concernente le false dichiarazioni sostitutive per l'accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, emerge un'indubbia omogeneità tra le due figure criminose.

Di qui l'estensione all'art. 7, primo comma, d.l. n. 4 del 2019 dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di falso per l'ammissione al gratuito patrocinio, ritenuto integrato a prescindere dalla sussistenza effettiva delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (cfr. Cass, Sez. Un., 16 febbraio 2009, n. 6591).

Secondo l'opposto indirizzo interpretativo, escludendo che la fattispecie criminosa di cui all'art. 7, comma 1, cit. possa configurare un reato di pericolo astratto, dovendosi, di contro, ritenere ascrivibile come reato di pericolo concreto, debbono assumere rilevanza penale unicamente le condotte finalizzate al conseguimento di un beneficio non dovuto. All'uopo sottolineando l'elemento soggettivo, ossia il dolo specifico, rappresentato dal fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza (cfr. Cass., Sez. II pen., 27 luglio 2022, n. 29910; Sez, III pen., 15 settembre 2021, n. 44366, in *C.E.D. Cass.* n. 282336).

Elemento psicologico, questo, non ravvisabile nell'ipotesi di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, da cui discende l'idoneità della condotta a perseguire l'obiettivo di ottenere un sussidio espressamente qualificato come "indebito", pertanto non dovuto.

[Sez. un., sent. n. 49935 del 28 settembre 2023 \(dep. 14 dicembre 2023\), Presidente Cassano, Relatore D'Agostini.](#)

**Rapporto tra nuove contestazioni e reato estinto - Prescrizione - Computo tempo necessario a prescrivere - Valutazione aumento di pena per una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria ovvero per una circostanza aggravante ad effetto speciale - Circostanza oggetto di contestazione suppletiva rispetto alla decorrenza del termine di prescrizione per il reato non aggravato.**

Le Sezioni unite hanno affermato che, «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale, non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato».

È stato in tal modo risolto il contrasto giurisprudenziale sul rapporto tra nuove contestazioni e reato estinto, che sottende la contrapposizione fra natura dichiarativa e natura costitutiva della contestazione della recidiva.

Invero, secondo un primo indirizzo interpretativo, che si basa sulla natura dogmatica della recidiva, si afferma che, sotto il profilo ontologico, la recidiva non è espressione di un mero *status* soggettivo dell'imputato, correlato ai precedenti penali del medesimo. Dovendo, di contro, rinvenirsi la *ratio*

fondante del riconoscimento dell'aggravante *de qua*, non solo sul presupposto documentale (casellario giudiziale) della precedente condanna, ma anche su quello della maggiore colpevolezza e pericolosità del soggetto.

In altri termini, si riconosce natura costitutiva della contestazione dell'aggravante in questione, non rappresentativa un semplice *status* desumibile dal certificato penale o dal contenuto dei provvedimenti di condanna. Natura che «*non consente di tener conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, dell'aumento di pena derivante dalla recidiva medesima ove questa non sia stata contestata prima dello spirare del tempo necessario a prescrivere il reato nella forma non aggravata*» (Cass., sez. V, 10 settembre 2019, n. 48205, in *C.E.D. Cass.* n. 278039).

In forza della suddetta natura, s'impone un accertamento valutativo in ordine al significato ed alla portata del nuovo delitto integrato dal soggetto nell'ambito della reiterazione dei reati, che si inverte nello stabilire se tale delitto esprima una maggiore rimproverabilità, esplicitiva di un atteggiamento del medesimo di indifferenza verso la legge, di carenza di ripensamento critico a seguito delle precedenti condanne, di un'assenza di resipiscenza e, dunque, espressione di una determinazione criminosa maggiormente consapevole e rafforzata.

Ne discende che, la contestazione della circostanza in esame, per la valenza costitutiva che la contraddistingue, non può avvenire dopo il decorso del termine di prescrizione, determinando, diversamente, un'indebita reviviscenza di un reato estinto, rispetto al quale vige l'obbligo di immediata declaratoria, appunto, della sua causa estintiva (cfr. Cass., Sez. II pen., 6 ottobre 2020, n. 37884; Sez. VI pen., 22 settembre 2015, n. 47499, in *C.E.D. Cass.* n. 265560; Sez. III pen., 30 gennaio 2014, n. 14439, *ivi*, n. 258734; Sez. I pen., 19 febbraio 2013, n. 13398, *ivi*, 256021).

Secondo l'opposto orientamento ermeneutico, invece, la funzione costitutiva della contestazione produce l'effetto tipico in ambito processuale, in quanto deputata a consentire, per un verso, all'imputato una più compiuta conoscenza dell'impianto accusatorio e, per l'altro, al giudice di ritenere sussistente e di applicare la circostanza. Ciò senza escluderne la preesistenza rispetto alla contestazione, potendo quest'ultima avvenire anche successivamente al maturare del termine di prescrizione, trattandosi di un decorso temporale soltanto apparentemente estintivo (cfr. Cass., Sez. III pen., 10 gennaio 2020, n. 9719; Sez. VI pen., 4 novembre 2008, n. 44591, in *C.E.D. Cass.* n. 242133; Sez. V pen., 19 ottobre 2005, n. 9769, *ivi*, n. 234225).

Più precisamente, si riconosce natura ricognitiva alla contestazione della recidiva, ossia dimostrativa della scelta, da parte della pubblica accusa, di attribuire rilevanza ad una condizione soggettiva preesistente dell'imputato, oppure ad una connotazione specifica del fatto-reato, a cui corrisponde una facoltà di scelta da parte del giudice, di ritenere o meno rilevante, dal punto di

vista delle conseguenze in termini di determinazione della pena, la contestazione stessa. Nonché, specularmente, le facoltà previste per l'imputato in funzione dell'esercizio della propria difesa.

Si ritiene, dunque, che la contestazione della recidiva abbia *«natura meramente ricognitiva e non costitutiva, considerato che ogni circostanza è preesistente rispetto alla contestazione e ontologicamente indipendente da essa»*, sicché *«il fenomeno dell'incidenza sui termini di prescrizione non può che essere ricollegato alla preesistenza della condizione soggettiva medesima»* (Cass., Sez. V pen., 2 luglio 2019, n. 47241, in *C.E.D. Cass.* n. 277648).

Ne deriva che le contestazioni suppletive sono ammesse prima o nel corso dell'istruzione dibattimentale, purché l'inedere della procedura sia ancora giustificabile. Condizione che non può dirsi sussistente allorquando una norma di legge ne preveda la paralisi.

## Informazioni provvisorie

**Sez. un., u.p. 14 dicembre 2023, Presidente Cassano, Relatore Corbo.**

**Competenza per materia - Giudice di pace - Reato di lesioni personali volontarie perseguibili a querela con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta giorni - Mancato coordinamento tra l'art. 582 c.p. e l'art. 4 d.lgs. 274/2000, a seguito della Riforma Cartabia.**

Le Sezioni unite alla questione *«Se, dopo le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, la competenza per materia per il delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, appartenga al tribunale ovvero al giudice di pace»*, secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Cassazione, all'esito dell'udienza pubblica del 14 dicembre 2023, su conclusioni difformi del Procuratore Generale, hanno affermato che *«La competenza per materia in ordine al delitto di lesioni personali procedibili a querela appartiene al giudice di pace sia nei casi di malattia di durata inferiore ai venti giorni che in quelli in cui la durata della malattia sia superiore a venti giorni e non ecceda i quaranta»*.

**Sez. un., u.p. 14 dicembre 2023, Presidente Cassano, Relatore Pezzella.**

**Concorso di persone nel reato - Cessione di sostanze stupefacenti - Possibilità di ascrivere il medesimo fatto storico ad un concorrente ex art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/90 e, ad un altro, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.**

Secondo il servizio novità della Cassazione, all'esito della camera di consiglio del 14 dicembre 2023, le Sezioni unite, nell'affrontare la questione: *«Se, in tema di concorso di persone nel reato*

di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.», hanno fornito, secondo l'informazione provvisoria diramata, soluzione: «affermativa».

La decisione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore Generale.

## Questioni pendenti

**Sez. III pen., ord. di rimessione n. 47798 del 3 novembre 2023 (dep. 30 novembre 2023),  
Presidente Gentili, Estensore Noviello - Udienza: 29 febbraio 2024 - Relatore: Corbo.**

**Mezzi di prova - Acquisizione di messaggi su chat di gruppo scambiati con sistema cifrato attraverso un ordine europeo d'indagine di un'autorità giudiziaria straniera - Rilevanza ex art. 234-bis c.p.c. o ai sensi dell'art. 234 c.p.p. o in base ad altra disciplina di acquisizione prove - Utilizzabilità dei dati - Verifica giurisdizionale nazionale.**

La Sezione terza penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto:

*a) Se in tema di mezzi di prova la acquisizione di messaggi su chat di gruppo scambiati con sistema cifrato, mediante O.E.I., presso A.G. straniera che ne ha eseguito la decrittazione costituisca acquisizione di "documenti e di dati informatici" ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. o di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. o sia riconducibile in altra disciplina relativa all'acquisizione di prove.*

*b) Se inoltre, tale acquisizione debba essere oggetto, ai fini della utilizzabilità dei dati in tal modo versati in atti, di preventiva o successiva verifica giurisdizionale della sua legittimità da parte della Autorità Giurisdizionale nazionale».*

**Sez. V pen., ord. di rimessione n. 49934 del 7 dicembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023),  
Presidente Pezzullo, Estensore Giordano.**

**Reato - Delitti contro il patrimonio - Furto – Circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. – Possibilità di contestazione in fatto laddove l'imputazione indichi quale oggetto della condotta di sottrazione una res destinata, in virtù della sua oggettiva funzione, a pubblico servizio, o mediante l'impiego di formule equivalenti o, ancora mediante l'espreso richiamo della norma violata – Modificabilità dell'imputazione da parte del Pubblico Ministero in udienza - Effetti sulla condizione di procedibilità.**

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite le seguenti questioni di diritto:

«1) Se, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., possa ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza nell'ipotesi in cui l'imputazione indichi quale oggetto della sottrazione una cosa destinata, in virtù della sua oggettiva funzione, a pubblico servizio, ovvero sia richiesta un'esplicita contestazione della predetta circostanza aggravante, compiuta direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma;

2) Se, nella seconda ipotesi, al pubblico ministero sia consentito modificare l'imputazione in udienza, mediante la contestazione della suddetta circostanza aggravante, con la conseguenza di rendere il reato procedibile d'ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell'art. 624, comma terzo, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen ».

## 2. Sezioni semplici.

### A. Diritto penale – parte generale.

#### [Sez. III sent. 23 novembre 2023 – 20 dicembre 2023 n. 50774, Pres. Ramacci, Rel. Di Stasi.](#)

#### **Benefici di legge – Concessione della sola sospensione condizionale – Obbligo di motivazione in relazione alla denegata concessione della non menzione.**

La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato.

#### [Sez. V sent. 27 novembre 2023 - 28 dicembre 2023, n. 51480, Pres. Miccoli, Rel. Romano.](#)

#### **Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Omessa richiesta nell'atto di appello.**

In relazione all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., non rileva che l'imputato non abbia formulato detta istanza nell'atto di appello.

La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. può essere rilevata anche di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 c.p.p.

**Sez. VI sent. 19 settembre 2023 – 4 dicembre 2023 n. 48257, Pres. De Amicis, Rel. Riccio.**

**Oltraggio a pubblico ufficiale – Art. 341 bis c.p. – Presenza di più persone – Presupposti.**

In tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, posto che il requisito della pluralità risulta integrato unicamente da persone che siano estranee alla Pubblica Amministrazione ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente

**Sez. VI sent. 31 ottobre 2023 – 6 dicembre 2023 n. 48756, Pres. Di Stefano, Rel. Amoroso.**

**Pene accessorie – Art. 20 c.p. – Continuazione – Calcolo.**

Ai fini dell'applicazione della pena accessoria in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita per il reato più grave e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione.

**Sez. V sent. 20 ottobre 2023 - 21 dicembre 2023, n. 51189, Pres. Pezzullo, Rel. Scordamaglia.**

**Prescrizione - Circostanza ad effetto speciale - Irrilevanza della recidiva.**

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere non si può tener conto dell'aumento di pena per la recidiva, che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale, anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.

**Sez. V sent. 20 ottobre 2023 - 21 dicembre 2023, n. 51189, Pres. Pezzullo, Rel. Scordamaglia.**

**Prescrizione - Interruzione della prescrizione - Modifica dell'imputazione.**

L'atto con il quale il Pubblico Ministero modifica l'imputazione *ex artt.* 516-517 c.p.p. non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, co. 2, c.p., i quali costituiscono un *numerus clausus* e sono insuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia *in malam partem* in materia penale.



## **B. Diritto penale - parte speciale**

### [Sez. VI sent. 26 ottobre 2023 – 20 dicembre 2023 n. 51041, Pres. Di Stefano, Rel. Costantini.](#)

#### **Peculato – Art. 314 c.p. – Possesso - Configurabilità del reato – Presupposti.**

Il possesso, affinché possa assumere rilevanza ai fini dell'integrazione del delitto di peculato, deve essere qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio e, anche se esso si configuri come estraneo alla specifica competenza funzionale dell'agente, deve essere comunque derivante dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permetta di avere la disponibilità materiale del bene.

### [Sez. VI sent. 9 novembre 2023 – 12 dicembre 2023 n. 49322, Pres. Criscuolo, Rel. Di Giovine.](#)

#### **Peculato – Art. 314 c.p. – Spese di rappresentanza – Configurabilità del reato – Presupposti.**

Non è configurabile il delitto di peculato in caso di inadeguatezza e incompletezza dei giustificativi contabili relativi a spese di rappresentanza, che non permettono di riferire gli esborsi a finalità istituzionali dell'ente, gravando sull'accusa l'onere della prova dell'appropriazione del denaro pubblico e della sua destinazione a finalità privatistiche o comunque non strettamente afferenti all'attività consiliare non potendo farsi derivare l'illiceità della spesa dalla mancanza di adeguata giustificazione contabile delle spese ed occorrendo, per contro, la prova dell'appropriazione, e quindi dell'offensività della condotta, quantomeno in termini di alterazione del buon andamento della pubblica amministrazione.

### [Sez. IV, sentenza 7 novembre 2023 – 6 dicembre 2023, n. 48529, Pres. Di Salvo – Rel. Esposito](#)

#### **Reati contro il patrimonio - Furto - Circostanze aggravanti - Cose destinate a pubblico servizio, utilità, difesa o reverenza - sottrazione di energia elettrica - Contestazione in fatto della circostanza aggravante - Sufficienza - Ragioni.**

In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.

*Si segnala sul punto l'esistenza di un precedente orientamento difforme espresso in Sez. V, sentenza 13 aprile 2021– 12 luglio 2021, n. 26511, Pres. Zaqa – Rel. Brancaccio.*

**Sez. III sent. 30 novembre 2023 – 18 dicembre 2023 n. 50312, Pres. Galterio, Rel. Corbetta.**

**Ricettazione – Ipotesi attenuata – Natura – Conseguenze ai fini del calcolo dei termini di decorrenza della prescrizione.**

L'ipotesi del fatto di speciale tenuità, di cui all'art. 648, comma 2, c.p., non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 c.p., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base.

**C. Leggi speciali.**

**Sez. III sent. 12 luglio 2023 – 20 dicembre 2023 n. 50750, Pres. Ramacci, Rel. Macri.**

**Reati edilizi – Estinzione del reato per intervenuta prescrizione – Ordine di rimessione in ripristino – Illegittimità.**

Ai sensi dell'art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, l'ordine di rimessione in pristino è impartibile solo in seguito a una sentenza di condanna o ad essa equiparata, non bastando il mero accertamento della commissione del reato, con la conseguenza che l'estinzione per prescrizione non consente al giudice di impartire l'ordine di ripristino, che deve essere revocato dal giudice dell'impugnazione, ferme restando le competenze dell'autorità amministrativa.

**D. Diritto processuale.**

**Sez. V sent. 6 dicembre 2023 - 21 dicembre 2023, n. 51208, Pres. Zaza, Rel. Caputo.**

**Appello - Diritto dell'imputato a partecipare - Inequivocità della volontà di rinunciare.**

L'assenza può costituire chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte

dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante.

**Sez. V sent. 20 ottobre 2023 - 21 dicembre 2023, n. 51191, Pres. Pezzullo, Rel. Scordamaglia.**

**Appello - Disciplina emergenziale - Richiesta di discussione orale - Deposito nel periodo feriale.**

In tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19, la richiesta di discussione orale dell'appello, presentata ai sensi dell'art. 23-*bis*, co. 4, dl. n. 137/2020, convertito con modificazioni, dalla l. n. 176/2020, deve considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo venga definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.

**Sez. V sent. 29 settembre 2023 - 28 dicembre 2023, n. 51473, Pres. Guardiano, Rel. Cuoco.**

**Appello - Mancato rispetto del termine a comparire - Nullità.**

Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, co. 3, c.p.p. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado, o comunque nei termini di cui all'art. 181, co. 3, c.p.p., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti.

**Sez. V sent. 20 ottobre 2023 - 21 dicembre 2023, n. 51189, Pres. Pezzullo, Rel. Scordamaglia.**

**Appello - Reato prescritto in primo grado - Decisione sugli effetti civili.**

È illegittima la sentenza d'appello nella parte in cui, una volta maturata la prescrizione del reato prima della pronuncia di primo grado, applichi o confermi le statuizioni civili: in tale ipotesi non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 c.p.p. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiarare l'estinzione del reato.

Imprescindibile condizione perché il giudice dell'impugnazione possa decidere, nonostante il proscioglimento dell'imputato, sugli interessi civili è, anzitutto, l'emissione di una valida condanna nel grado di giudizio immediatamente precedente, impugnata dall'imputato o dal pubblico ministero, alla quale sia sopravvenuta una causa estintiva del reato.

**Sez. I sent. 21 dicembre 2023 – 28 dicembre 2023 n. 51507, Pres. Boni, Rel. Monaco.**

**Atti – Notificazioni – Organi e forme delle notificazioni – Certezza dell'avvenuta trasmissione e anche della ricezione della PEC – Necessità.**

La mail che attesta che il sistema ha "ricevuto" la PEC si riferisce alla sola presa in carico della richiesta di invio e non è, quindi, in assenza di una specifica comunicazione di avvenuta consegna della mail, idonea ad attestare che la PEC è, in effetti, pervenuta al destinatario e, di conseguenza, che la notifica si è perfezionata (*La Corte, con la presente pronuncia, ha annullato decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di non esecutività della sentenza sull'errato presupposto che dagli atti risultava che la cancelleria aveva inviato la comunicazione del dispositivo lo stesso giorno dell'udienza e che vi fosse in atti la ricevuta dell'accettazione da parte del sistema*).

**Sez. III sent. 23 novembre 2023 – 12 dicembre 2023 n. 49306, Pres. Ramacci, Rel. Galanti.**

**Esercizio dell'azione penale – Contestazione del fatto – Errata indicazione della norma violata - Conseguenze.**

Qualora il fatto ascritto all'imputato sia contestato con chiarezza, l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale, atteso che, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva non è l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, bensì la compiuta descrizione del fatto.

**Sez. VI, sentenza 6 ottobre 2023 – 21 dicembre 2023 n. 51221, – Pres. De Amicis – Rel. Costanzo.**

**Giudizio abbreviato – Art. 442 c. 2 c.p.p. - Continuazione fra delitti e contravvenzioni – Riduzione della pena.**

Nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni la riduzione della pena ex art. 442, c. 2, c.p.p. va effettuata unitariamente nella misura di un terzo (quella prevista per i delitti) parametrando la pena su quella stabilita per il delitto alla stregua della regola posta dall'art. 76 c.p. che, per il caso di concorso di reati che comportano pene di specie prevede che, salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'art. 73 si considerano come unica per ogni effetto giuridico.

**Sez. VI, sentenza 22 novembre 2023 – 21 dicembre 2023 n. 51231, – Pres. De Amicis – Rel. Gallucci.**

**Giudizio cautelare – Art. 309 c.p.p. – Inutilizzabilità atti – Rilevabilità – Termine.**

L'inutilizzabilità nel giudizio cautelare degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini è rilevabile esclusivamente su eccezione di parte, che deve essere proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, da individuarsi - si è precisato - non nell'interrogatorio di garanzia, che ha una funzione meramente difensiva e che è preceduto dal solo deposito degli atti, ma nel riesame, al quale è demandato l'esercizio dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al rilascio delle copie degli atti depositati con la richiesta cautelare.

**Sez. VI, sentenza 31 ottobre 2023 – 6 dicembre 2023 n. 48754, – Pres. Di Stefano – Rel. Amoroso.**

**Impugnazione – Art. 581 c. 1 ter e quater c.p.p. – Riforma Cartabia – Applicabilità.**

Le previsioni di cui agli artt. c. 1-ter e 1-quater, e 585 c. 1 bis c.p.p. circa le nuove incombenze imposte per impugnare e i nuovi termini previsti per le impugnazioni nel caso di imputato giudicato in assenza, si applicano alle sentenze di primo (o secondo grado) pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del decreto, senza che rilevi se la dichiarazione di assenza sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della riforma.

**Sez. II sent. 9 novembre 2023 – 1° dicembre 2023 n. 47945 Pres. Imperiali, Rel. Pardo.**

**Impugnazioni – Applicabilità delle relative disposizioni previste dalla legge Cartabia – Riferimento al momento della lettura del dispositivo in udienza.**

In tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89 comma 3 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ancora l'applicabilità del nuovo regime previsto dagli artt. 581 commi 1 *ter* e 1 *quater* e 585 comma 1 *bis* c.p.p., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione.

**Sez. I sent. 24 novembre 2023 – 22 dicembre 2023 n. 51389, Pres. Di Nicola, Rel. Santalucia.**

**Impugnazioni – Conclusioni della parte civile – Deposito in udienza – Inammissibilità o rigetto della impugnazione – Diritto al riconoscimento delle spese legali – Esclusione.**

Nel giudizio di legittimità celebrato ai sensi dell'art. 23 *bis* d.lgs. 29 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso in cui il ricorso dell'imputato sia rigettato o

dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile che abbia depositato tardivamente le proprie conclusioni non ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, in quanto la sua posizione è assimilabile a quella della parte non comparsa personalmente all'udienza pubblica (*La Corte, in sentenza, ha ricordato che, nel rito speciale regolato dalla indicata disposizione, i difensori delle parti private possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria per via telematica, entro il quinto giorno antecedente l'udienza e, tuttavia, nel caso in esame, invece, le conclusioni sono state depositate il giorno stesso dell'udienza di appello e, quindi, fuori termine, con la conseguenza che la richiesta di condanna alla rifusione delle spese non poteva essere utilmente deliberata valendo, in materia, lo stesso principio di diritto, fissato per l'omologo processo a trattazione scritta regolato per il giudizio di legittimità*)

**Sez. IV, sentenza 14 novembre 2023 – 7 dicembre 2023, n. 48804, Pres. Piccialli – Rel. Pezzella**

**Impugnazioni – Deposito telematico ad indirizzo PEC non ricompreso tra quelli individuati ai sensi dell'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 – Inammissibilità – Fattispecie.**

In tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l'errore, la circostanza che sul sito web dell'ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale).

**Sez. I sent. 5 dicembre 2023 – 15 dicembre 2023 n. 50132, Pres. Di Nicola, Rel. Santalucia.**

**Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Annullamento con rinvio di una ordinanza – Incompatibilità tra giudice della ordinanza impugnata e giudice del rinvio – Insussistenza.**

In caso di annullamento con rinvio di una ordinanza da parte della Corte di cassazione, il giudice dell'esecuzione ben può essere lo stesso giudice-persona fisica autore del precedente provvedimento in quanto la diversità della persona fisica del giudice chiamato a decidere dopo annullamento con rinvio nel giudizio di legittimità è imposta solo con riferimento alle sentenze.

**Sez. I sent. 30 novembre 2023 – 22 dicembre 2023 n. 51409, Pres. Di Nicola, Rel. Masi.**

**Impugnazioni – Sottoscrizione dell’atto tramite firma digitale – Utilizzo di un software diverso da quello in uso all’ufficio giudiziario destinatario dell’atto – Inammissibilità della impugnazione – Esclusione.**

L'apposizione della firma digitale tramite un software diverso da quelli riconosciuti come validi da parte del sistema informatico in uso all'ufficio giudiziario destinatario costituisce una mera irregolarità, che non comporta l'inammissibilità dell'atto, posto che la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del "software" impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica (*La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata ritenuta errata laddove affermava che il reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza non era stato sottoscritto con firma digitale: l'atto in questione, come evidenziato nel ricorso, risultava, invece, regolarmente sottoscritto con firma digitale, essendo l'attestazione dell'apposizione della firma in tale formato contenuta nell'atto stesso, non in calce ma nell'angolo in alto a sinistra della prima pagina, secondo la modalità tipica della procedura di firma digitale tramite il servizio di certificazione fornito dal portale Aruba. Del resto, l'ulteriore documentazione allegata al ricorso, costituente il certificato di firma generato dal sistema stesso, confermava l'apposizione sull'atto della firma elettronica, in conformità al regolamento europeo 910/2014*).

**Sez. II sent. 9 novembre 2023 – 1° dicembre 2023 n. 47945 Pres. Imperiali, Rel. Pardo.**

**Impugnazioni – Successioni di leggi nel tempo – Assenza di disposizioni transitorie – Applicazione del principio *tempus regit actum* – Riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato.**

Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio *tempus regit actum* impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione.

**Sez. II sent. 12 ottobre 2023 – 7 dicembre 2023 n. 48764 Pres. Petruzzellis, Rel. Verga.**

**Imputato sottoposto a programma di protezione – Manifestazione di volontà di partecipare all’udienza – Omessa attivazione del servizio di accompagnamento – Nullità assoluta.**

Configura una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, l'omessa attivazione da parte del servizio centrale di protezione del servizio di accompagnamento dell'imputato sottoposto a programma di protezione che abbia manifestato, anche *per facta concludentia*, la volontà di partecipare all'udienza, trattandosi di misura necessaria a garantire la sicurezza degli spostamenti e l'incolumità del soggetto protetto.

**Sez. III sent. 6 dicembre 2023 – 28 dicembre 2023 n. 51573, Pres. Liberati, Rel. Di Stasi.**

**Misure cautelari personali – Arresti domiciliari – Divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare disposto in assenza della relativa richiesta cautelare – Illegittimità.**

Le restrizioni che contribuiscono ad inasprire il grado di afflittività della misura cautelare debbono essere considerate esse stesse restrizione alla libertà personale e, come tali, sono suscettibili di autonomo controllo giurisdizionale anche di secondo grado e, poi, di legittimità; in particolare il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare, pur accedendo alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, ha una sua propria autonomia, trattandosi non di mera modalità accessoria, ma di una prescrizione dotata di specifica ed aggiuntiva efficacia afflittiva, cosicchè i limiti ed i divieti alla comunicazione del soggetto (indagato o imputato) nei cui confronti è adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari devono essere anch'essi oggetto di specifica conforme richiesta da parte del pubblico ministero. In assenza della corrispondente "domanda cautelare" il giudice non può quindi adottare d'ufficio tale peculiare autonoma forma di ulteriore e più intensa restrizione di libertà personale, sicché è nulla ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 179 c.p.p. l'imposizione, a sensi dell'art. 284 comma 2, c.p.p. di limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono non preceduta dalla corrispondente richiesta del pubblico ministero.

**Sez. III sent. 10 ottobre 2023 – 1° dicembre 2023 n. 47910, Pres. Andreazza, Rel. Gai.**

**Misure cautelari reali - Impugnazioni - Appello del PM – Obblighi del Tribunale.**

Il tribunale chiamato a decidere sull'appello in materia di sequestro preventivo, caratterizzato, come quello ordinario, dall'effetto devolutivo, ha sempre l'obbligo di esaminare quella parte della decisione impugnata che, quantunque non attinta dai motivi di gravame, è così intimamente connessa con i punti oggetto di censura, da rendere logicamente impossibile una loro considerazione isolata e, qualora, a seguito dell'impugnazione del P.M., disponga la misura cautelare reale, ha anche il dovere di valutare la sussistenza del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", non potendo l'effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto in sede di riesame, ma anche con la richiesta di revoca e con l'appello.



**Sez. III sent. 5 dicembre 2023 – 29 dicembre 2023 n. 51640, Pres. Ramacci, Rel. Di Stasi.**

**Misure cautelari reali – Riesame – Poteri di integrazione del Tribunale – Limiti.**

In tema di misure cautelari, se è vero che il tribunale del riesame, nell'ambito dei poteri di integrazione e di rettifica attribuitigli dall'art. 309 c.p.p., richiamato dall'art. 324, c.p.p., ben può porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire la motivazione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, tuttavia, allorché si verifichi l'omissione assoluta delle prescritte indicazioni (come evidenzia il comma dell'art. 309, richiamato dal co. 7 dell'art. 324, c.p.p., dovendosi ritenere che la mancanza di motivazione sul periculum in mora sia equiparabile in sede di cautela reale a quella relativa alle esigenze cautelari in sede di cautela personale) è configurabile, per l'accertata mancanza di motivazione - alla quale può essere equiparata la mera apparenza della medesima - la radicale nullità prevista dalla citata norma. Conseguentemente, dunque, che il tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo-confermativo, bensì deve provvedere esclusivamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata.

**Sez. III sent. 18 ottobre 2023 – 1° dicembre 2023 n. 47912, Pres. Aceto, Rel. Mengoni.**

**Misure cautelari reali – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Valutazione del periculum in mora.**

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, è illegittimo il provvedimento di applicazione della misura che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del "periculum in mora", anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo

**Sez. III sent. 30 novembre 2023 – 18 dicembre 2023 n. 50324, Pres. Galterio, Rel. Galanti.**

**Misure cautelari reali – Sequestro probatorio – Convalida – Motivazione per relationem - Limiti.**

Nel procedimento di convalida del sequestro probatorio, in caso di motivazione "per relationem", la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sarà tanto più pregnante quanto più «indiretto» sarà il collegamento tra il reato e la "res" da apprendere e

quanto maggiore saranno la progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti.

**Sez. III sent. 30 novembre 2023 – 18 dicembre 2023 n. 50324, Pres. Galterio, Rel. Galanti.**

**Misure cautelari reali – Sequestro probatorio – Sforzo argomentativo del pubblico ministero.**

Il decreto di sequestro probatorio deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, al grado di immediatezza che le cose presentano con il reato, al grado di progressione investigativa e processuale, nonché al grado di compressione di diritti costituzionalmente garantiti (in ossequio al principio di proporzionalità).

**Sez. IV, sentenza 14 novembre 2023 – 6 dicembre 2023, n. 48556, Pres. Piccialli – Rel. Vignale  
Patteggiamento - Art. 444, comma 1, c.p.p. - Modifica introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022 - Accordo sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.**

In tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, c.p.p., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicazione della pena per il delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione dovuto all'uso di alcool o di sostanze stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall'accordo delle parti, che prevedeva l'applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d'ufficio, la più grave sanzione della revoca della patente di guida, prevista in via automatica dall'art. 222, comma 2, cod. strada).

*Sentenza integrale non disponibile perché in fase di valutazione per oscuramento.*

**Sez. VI, sentenza 30 ottobre 2023 – 13 dicembre 2023 n. 49319, – Pres. Criscuolo – Rel. Villoni.**

**Pene sostitutive delle pene detentive brevi – Art. 20 bis c.p. – Riforma Cartabia – Giudizio di appello – Applicabilità – Presupposti.**

Ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o con i motivi nuovi ex art. 585, c. 4, c.p.p., ma anche - al più tardi

- nel corso dell'udienza di discussione d'appello. Tale interpretazione non è preclusa dal principio ricavato dall'art. 597, c. 5, c.p.p., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d'appello in corso all'entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto d'appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d'appello. Si tratta dell'interpretazione maggiormente conforme all'intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive.

**[Sez. VI, sentenza 31 ottobre 2023 – 6 dicembre 2023 n. 48754, – Pres. Di Stefano – Rel. Amoroso.](#)**

**Restituzione nel termine – Art. 175 c.p.p. – Decreto penale di condanna.**

In coerenza ai principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6, c. 3 della CEDU, è illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo. Ne deriva come logico corollario che compete al giudice attivare i propri poteri istruttori per verificare che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza e, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento e l'istante abbia adempiuto al proprio onere di allegazione, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.

**[Sez. IV, sentenza 19 ottobre 2023 – 7 dicembre 2023, n. 48796, Pres. Dovere – Rel. Micciché](#)**

**Riparazione per l'ingiusta detenzione – Avvenuto riconoscimento dell'indennizzo rispetto al medesimo periodo o ad una frazione di esso – Deducibilità nel giudizio di legittimità dell'intervenuta formazione del giudicato – Condizioni.**

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'indennizzo sia già stato riconosciuto rispetto al medesimo periodo o ad una frazione di esso, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità l'intervenuta formazione del giudicato, nel caso in cui essa sia precedente alla pronuncia dell'ordinanza impugnata.

## [Sez. IV, sentenza 14 novembre 2023 – 4 dicembre 2023, n. 48080, Pres. Piccialli – Rel. Bruno](#)

**Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti - Art. 314 c.p.p. come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021 - Silenzio - Determinazione dell'indennizzo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.**

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314, comma 1, c.p.p. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p., non costituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento dell'indennizzo né assume rilevanza ai fini della sua determinazione.

## [Sez. I sent. 14 dicembre 2023 – 22 dicembre 2023 n. 51421, Pres. Siani, Rel. Liuni.](#)

**Riti alternativi – Applicazione della pena sull'accordo delle parti – Determinazione della pena *contra legem* – Invalidazione del negozio giuridico – Sussistenza – Correzione dell'errore materiale – Insussistenza.**

La determinazione *contra legem* della pena - consistente, ad esempio, nell'aver indicato come pena base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale - concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito (*Nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza di applicazione della pena sull'accordo delle parti in quanto, sia la pena base del reato in contestazione, sia la riduzione prevista ex lege per il rito prescelto, erano state individuate in modo errato tale da determinare una pena illegale; la Corte ha anche ricordato che, in caso di mancata correlazione tra richiesta e sentenza o di illegalità della pena, non è possibile procedere alla correzione dell'errore materiale ex art. 130 co. 1 bis c.p.p.*)

## [Sez. II sent. 26 ottobre 2023 – 18 dicembre 2023 n. 50426 Pres. Rago, Rel. Aielli.](#)

**Sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. – Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Ragioni.**

In applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi d'impugnazione, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, di cui all'art. 420 *quater* c.p.p., non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall'art. 159 ultimo comma c.p., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, sicché ciò non contrasta con la garanzia sancita dall'art. 111 comma 7 Cost.

## E. Esecuzione penale e sorveglianza.

### Sez. I sent. 14 dicembre 2023 – 22 dicembre 2023 n. 51417, Pres. Siani, Rel. Liuni.

**Esecuzione – Astensione dalle udienze proclamata dalla associazione di rappresentanza della categoria – Dichiarazione di adesione del difensore innanzi al giudice della esecuzione – legittimità della richiesta di rinvio ritualmente comunicata – Idoneità alla determinazione del rinvio della udienza – Sussistenza.**

In materia di astensione dalle udienze da parte del difensore, tra le ipotesi di prestazioni indispensabili, non rientra in modo espresso la trattazione di udienze innanzi al giudice dell'esecuzione, il che obiettivamente porta a ritenere che, in tale segmento giurisdizionale, la manifestazione di volontà di adesione del difensore - ove ritualmente comunicata - sia idonea a determinare il rinvio dell'udienza, senza possibilità per il Tribunale di provvedere alla nomina di un sostituto del difensore ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p., anche in considerazione che il modello legale della giurisdizione esecutiva prevede la partecipazione necessaria del difensore alle udienze camerale ai sensi dell'art. 666 co. 4 c.p.p., eccettuati i casi in cui, ai sensi del secondo comma, è prevista la trattazione *de plano*.

### Sez. I sent. 1° dicembre 2023 – 22 dicembre 2023 n. 51413, Pres. Di Nicola, Rel. Renoldi.

**Esecuzione – Ordine di esecuzione – Cumulo della pena complessiva derivante da diverse condanne – Natura unitaria della pena – Concorso di pene detentive brevi che complessivamente considerate superano i limiti di legge previsti a cui è subordinata la concessione di misure alternative – Obbligo di disporre la sospensione della pena - Insussistenza.**

Poiché ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il pubblico ministero è tenuto a emettere immediatamente l'ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva, la quale deve essere considerata come unica ex artt. 76 e ss. c.p., anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 c.p.p., come modificato dalla legge n. 165 del 1998, non può essere più disposta.

**Sez. I sent. 24 novembre 2023 – 22 dicembre 2023 n. 51404 Pres. Di Nicola, Rel. Santalucia.**

**Sorveglianza – Liberazione anticipata – Diniego a causa di illeciti disciplinari non definitivi – Autonomia decisoria del Magistrato di sorveglianza – Sussistenza.**

Ai fini del diniego della liberazione anticipata in ragione della commissione di illeciti disciplinari nel semestre di riferimento non occorre che sia intervenuto un provvedimento disciplinare definitivo, e ciò perché il magistrato di sorveglianza ben può procedere ad una valutazione autonoma dei fatti posti a fondamento della sanzione.

**Sez. I sent. 24 novembre 2023 – 22 dicembre 2023 n. 51405, Pres. Di Nicola, Rel. Aliffi.**

**Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Inidoneità sopravvenuta del domicilio eletto – Inammissibilità della domanda di misura alternativa – Esclusione.**

L'inammissibilità della domanda di misure alternative alla detenzione consegue alla omessa dichiarazione o elezione di domicilio, non anche alla mancanza di attualità di quella dichiarazione (*Nel caso in esame, la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza in quanto non risultava che il procedimento di notificazione del decreto di fissazione dell'udienza avesse incluso anche la notificazione del decreto presso il difensore ai sensi del comma 4 dell'art. 161 c.p.p.*).

**Sez. I sent. 14 dicembre 2023 – 22 dicembre 2023 n. 51420, Pres. Siani, Rel. Liuni.**

**Sorveglianza – Reclamo avverso la decisione del magistrato di sorveglianza – Natura dell'atto – Impugnazione – Competenza del Tribunale – Necessaria istaurazione del contraddittorio – Sussistenza.**

Il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducibile al *genus* delle impugnazioni, sicché la dichiarazione di inammissibilità, anche ove ricorra una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 c.p.p., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del presidente del Tribunale di sorveglianza (*Nella decisione in parola, la Corte ha riaffermato il principio secondo il quale il Tribunale di sorveglianza non può assumere determinazioni con decreto inaudita altera parte, modalità non consentita in secondo grado, poiché il reclamo deve essere esaminato dal collegio comportando tale errata modalità di procedere la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 127 e 130 c.p.p. per aver omesso l'instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p.*).

**Sez. I sent. 23 novembre 2023 – 22 dicembre 2023 n. 51402 Pres. Boni, Rel. Aprile.**

**Sorveglianza – Regime detentivo differenziato ex art. 41 bis O.p – Missiva anonima – Indice di sospetto – Presunzione di pericolosità dello scritto – Esclusione.**

Il carattere anonimo della missiva indirizzata al detenuto, sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41 *bis* I. n. 354 del 1975, costituisce un indice di sospetto della pericolosità della corrispondenza da sottoporre al trattenimento previsto dagli artt. 18 *ter*, 41 *bis* comma 2 l. n. 354 del 1975 e 18 della circolare DAP n. 3676/6126, in ragione della finalità del mittente di celare la propria identità, non tanto al destinatario, quanto agli organi di vigilanza, che tuttavia non esonera il giudice dal valutare l'effettiva pericolosità dello scritto alla luce del contenuto, del contesto comunicativo, del profilo del destinatario e delle modalità di trasmissione (*Nel caso in esame, La Corte ha rigettato l'impugnazione della Procura generale presso la Corte di appello secondo la quale la mancata identificazione del mittente non consentiva di contestualizzare appropriatamente il messaggio e di considerarne l'eventuale pericolosità, sicché la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza sarebbe stata apodittica, anche alla luce dei contenuti della missiva, perché di fatto si limitava ad affermare che la corrispondenza anonima non è di per sé pericolosa, mentre proprio la mancanza di indicazioni del mittente costituirebbe, a parere dell'Organo requirente, ostacolo all'inoltro della corrispondenza al detenuto sottoposto al regime differenziato*).

**Sez. I sent. 30 novembre 2023 – 22 dicembre 2023 n. 51408, Pres. Di Nicola, Rel. Masi.**

**Sorveglianza – Regime penitenziario differenziato ex art. 41 bis O.P. – Prova della sussistenza di collegamenti con una associazione criminale – Necessità della certezza della permanenza dei contatti - Esclusione.**

Ai fini della proroga dell'applicazione del regime penitenziario differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, essendo il regime penitenziario differenziato finalizzato proprio ad evitare che tali collegamenti possano essere ripresi, nonostante lo stato di detenzione (*In sentenza, la Corte ha evidenziato che il provvedimento impugnato aveva fatto buon governo di tale principio di diritto argomentando in modo logico e non contraddittorio circa le indagini svolte, richiamate nelle note fornite dalla DIA, dalla DDA e dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, le quali attestavano l'operatività dell'associazione di appartenenza, l'ancora attuale inserimento del ricorrente in essa, e la presenza in libertà di esponenti apicali, in particolare i fratelli del ricorrente, interessati a mantenere i contatti con quest'ultimo in ordine alle vicende relative all'associazione. Ha altresì escluso la rilevanza della dissociazione manifestata con una confessione resa nel corso di un procedimento a suo carico, in quanto*



*rimasta una condotta isolata, non accompagnata da una complessiva collaborazione, e perciò più credibilmente dettata da una strategia difensiva mirante ad ottenere un beneficio in termini di pena, limitatamente a quel procedimento).*

**F. Misure di prevenzione.**

**G. Responsabilità da reato degli enti.**